RIFORMA DEL TFR

Legge n. 296/2006 art. 1, comma 749

A decorrere dal 1° gennaio 2007 il lavoratore dipendente è tenuto ad operare una scelta circa la destinazione del proprio tfr maturando: se destinarlo a una previdenza complementare o lasciarlo in azienda.
Lo stato ha emanato tale provvedimento per 2 motivi: necessità di liquidità e sostituire le pensioni pubbliche.

La previdenza complementare costituisce il secondo pilastro del sistema pensionistico e rappresenta una possibilità offerta a tutti i lavoratori di integrare la "normale" pensione obbligatoria. Vi è un terzo pilastro costituito da tutte quelle forme individuali di previdenza private (polizze assicurative – pensioni integrative ecc..)

La previdenza complementare è articolata sulla base di forme pensionistiche volontarie (fondi pensione) alle quali il lavoratore è libero o meno di aderire.

I fondi pensione si distinguono in fondi " **aperti**" e fondi negoziali o "**chiusi**"

- **Fondi aperti**

Il fondo di previdenza complementare "aperto" è uno strumento puramente finanziario, istituito da banche, compagnie di assicurazione, ecc…, al quale può aderire qualsiasi cittadino.

- **Fondi negoziali o chiusi**

Vengono istituiti nell'ambito della contrattazione collettiva del rapporto di lavoro dipendente e sono destinati solo a coloro che appartengono alle categorie interessate.

A loro volta i fondi di pensione possono essere ulteriormente suddivisi in :

- **Fondi a contribuzione definita.** Si tratta di fondi per i quali viene a priori stabilita la contribuzione da versare e la prestazione che ne deriva dipenderà dagli importi complessivamente accantonati e dal rendimento finanziario del fondo stesso.
- **Fondi a prestazioni definita**. Si tratta di fondi pensione per i quali viene a priori stabilita la prestazione che il fondo in futuro erogherà. La contribuzione da versare al fondo stesso viene quindi nel tempo modificata allo scopo di garantire la prestazione prefissata.

Il lavoratore che deciderà di aderire alla previdenza complementare non avrà più una retribuzione differita ma un investimento vero e proprio, e poiché vige la regola del silenzio-assenso i fondi ai quali si deciderà di aderire saranno a basso rischio e sottoposti al controllo della COVIP, Ente che vigilerà sulla trasparenza, corretta gestione del fondo, ecc…

Scelta sulla destinazione del TFR

Dal **1° gennaio 2007** ciascun lavoratore dipendente, ad eccezione dei lavoratori domestici e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni elencate nella sezione 'Lavoratori interessati, può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta scade il 30 giugno 2007; per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall'assunzione.

Non deve scegliere il lavoratore che già in data antecedente al 1 gennaio 2007 aderiva a un fondo pensione versando integralmente il Tfr.

La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata compilando i moduli TFR1 e TFR2 allegati al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007 che devono essere consegnati dal lavoratore, compilati e sottoscritti, al datore di lavoro. Il modulo TFR1 dovrà essere compilato dai lavoratori già assunti al 31.12.2006 mentre il modulo TFR2 dovrà essere compilato dai lavoratori i assunti dopo il 31.12.2006, che non abbiano già espresso una scelta in merito alla destinazione del Tfr in relazione a una precedente attività lavorativa.
Se entro il termine del 30 giugno 2007 o dei sei mesi dalla data di assunzione, se avvenuta dopo il 31 dicembre 2006, il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un'adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR,.(silenzio assenso).

In relazione alla data di assunzione e all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria occorre distinguere tra dipendenti assunti dopo il 28 aprile 1993 e quelli assunti prima del 29 aprile 1993.

- I primi non potranno "frazionare" la destinazione del Tfr futuro ma dovranno decidere: o tutto in azienda o tutto ai fondi (negoziale, aperto, pensionistico). Verrà conferito solo il Tfr maturando dalla data di adesione al fondo.

- I secondi hanno diverse possibilità:

se già iscritto a un fondo pensione, attraverso la compilazione del **modulo TFR 1- Sez. 2** deve decidere ove indirizzare la quota residua del Tfr, o lasciarlo in azienda e quindi continuare a versare la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso il datore di lavoro il resto del Tfr maturando, oppure può versare l'intera liquidazione futura nello stesso fondo a cui è già iscritto.

Il dipendente ante 29 aprile 1993 che non è iscritto a fondi pensione , compilando il modulo TFR1 – **Sez. 3,** può scegliere di lasciare il Tfr in azienda o destinare il TFR futuro alla forma pensionistica complementare prescelta nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (nel caso della sezione 3) o, laddove non vi sia tale previsione (nel caso della sezione 4), in misura non inferiore al 50%. La quota residua del TFR rimarrà presso il datore di lavoro.

- In ogni caso la scelta di destinare il Tfr a un fondo è irrevocabile, mentre la destinazione all' azienda può essere revocata in qualsiasi momento.

- Una volta aderito ad un fondo pensione non è possibile tornare indietro, in quanto il Tfr maturando resterà alla previdenza complementare. In altri termini non si può trasferire al proprio datore di lavoro il Tfr già uscito dalla gestione aziendale. Qui non trova applicazione il principio della " portabilità" da un fondo pensionistico a un altro.

- Una volta aderito a un fondo pensione della previdenza complementare è possibile cambiare fondo ma dopo almeno due anni di adesione, quando scatta l'applicazione del principio di **portabilità** secondo il quale c'è la possibilità di trasferire l' intera posizione individuale maturata a un'altra forma pensionistica complementare, collettiva o individuale. Anche chi cambierà settore di attività lavorativa può trasferire la propria posizione individuale.

FISCALITA'

Contributi

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,67 all'anno. Ciò determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all'aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a 500 Euro, l'aliquota Irpef più alta per tale lavoratore sia del 28% (aliquota marginale Irpef, aumentata delle addizionali comunali e regionali), il costo effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 360 Euro, con un risparmio fiscale pari a 140 Euro.
Ai fini dell'applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro, nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.

Ai fini del calcolo delle somme deducibili non si computano le quote di TFR (trasferito dal datore di lavoro alla forma pensionistica complementare) che comunque sono esenti da imposta al momento del versamento alla forma pensionistica complementare.

I contributi dedotti e le quote di TFR sono soggette ad una tassazione particolarmente agevolata nel momento in cui vengono erogati sotto forma di prestazione, anticipazione o riscatto da parte della forma pensionistica complementare.

Prestazioni*

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi dunque i contribuiti non dedotti e i rendimenti già tassati).
La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche in qualsiasi forma erogata è soggetta ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (c.d. ritenuta secca che non comporta ulteriori applicazioni di imposte) nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo.
La misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare si applica l'aliquota del 9% (come risulta dalla tabella seguente).

Anni di partecipazione	Aliquota applicata	Tasse pagate per 1.000 euro
1	15%	150
…		
15	15%	150
16	14,7%	147
17	14,4%	144
…		
35	9%	90
36	9%	90

Tali aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate con quelle ordinarie nonché con quelle previste per il TFR lasciato in azienda.

Il TFR infatti è tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore. Attualmente l'aliquota applicata al TFR lasciato in azienda non potrà essere inferiore a 23%.

* Le norme fiscali descritte si applicano alla parte di prestazione corrispondente ai montanti accumulati dopo il 1° gennaio 2007.

Le anticipazioni

L' anticipo all' 01/01/2007 dell' entrata in vigore delle norme sulla previdenza complementare (art. 1, comma 752, Finanziaria 2007) e la conseguente possibilità di decidere in merito della destinazione del proprio Tfr entro il prossimo 30 giugno (per coloro che hanno un rapporto di lavoro in essere al 31/12/2006) costringe i soggetti interessati ad effettuare una serie di valutazioni di convenienza.

SPESE SANITARIE

T.F.R. art. 2120 codice civile	PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- Almeno 8 anni di anzianità presso stessa azienda; - Spese sanitarie per interventi straordinari presso strutture pubbliche - Massimo 70% del tfr accantonato - Può essere richiesta una sola volta - Imposta aliquota minima 23%, successivamente rideterminata dall'Amministrazione finanziaria	- Senza un periodo minimo di adesione al fondo - Sostenimento di "gravissime" spese sanitarie - Massimo 75% dell'intera posizione maturata - Può essere richiesta più volte - Imposta aliquota massima 15% riducibile fino al 9%

ESEMPIO

Un' anticipazione del tfr per spese sanitarie pari a € 10.000,00 subirà un prelievo fiscale non inferiore a € 2.300,00 (23%) ma nella generalità dei casi la tassazione dovrebbe risultare anche più alta.
La stessa anticipazione corrisposta dalla previdenza complementare, subirà un prelievo fiscale non superiore a € 1.500,00 con la possibilità di scendere fino a 900€, in base agli anni di adesione.

ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA

T.F.R. art. 2120 codice civile	PREVIDENZA COMPLEMENTARE
- Almeno 8 anni di anzianità presso stessa azienda; - Spese sanitarie per interventi straordinari presso strutture pubbliche - Massimo 70% del tfr accantonato - Può essere richiesta una sola volta - Imposta aliquota minima 23% successivamente rideterminata dall'Amministrazione finanziaria	- Decorsi 8 anni di iscrizione al fondo - Acquisto o ristrutturazione della prima casa - Massimo 75% dell'intera posizione maturata - Può essere richiesta più volte - Imposta aliquota definitiva minima 23%

ANTICIPAZIONE PER ESIGENZE DIVERSE

TFR per spese sostenute durante il congedo parentale, massimo 70%, almeno 8 anni di anzianità di servizio, una sola volta , un importo pari a una mensilità persa.

P. C. per altre esigenze valutate solo dal soggetto richiedente, massimo 30%, aliquota a titolo d'imposta 23%.

Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento a discrezione dell'aderente, anche mediante contribuzioni eccedenti il limite di € 5.164.57. Sulle somme eccedente il limite deducibile al contribuente è riconosciuto un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell' anticipazione, proporzionalmente all'importo

Regime fiscale del Riscatto

Sono previste possibilità del riscatto totale e del riscatto parziale.

Il riscatto totale è concesso in caso di:

- Decesso dell'aderente. In tal caso la posizione individuale viene riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'aderente. In mancanza di tali soggetti, la posizione sarà devoluta a finalità sociali.
- Invalidità permanente che comporta la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo.
- Cessazione dell'attività lavorativa che comporta l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Il riscatto parziale è concesso nella misura del 50% della posizione individuale maturata nei seguenti casi:

- Cessazione dell'attività lavorativa per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- Ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità. Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15 % ridotta di una quota pari a 0.30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali (aliquota minima di tassazione: 9%).
Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Rendimenti

I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'11%. Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata sui rendimenti realizzati da altre forme di investimento.